



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 14 aprile 2021  
(OR. en)

7805/21

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2021/0093 (NLE)**

---

---

ENV 221  
ENT 64  
ONU 39  
CHIMIE 45

## PROPOSTA

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	13 aprile 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2021) 174 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella decima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti in merito alla proposta di modifica dell'allegato A

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 174 final.

---

All.: COM(2021) 174 final



Bruxelles, 13.4.2021  
COM(2021) 174 final

2021/0093 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella decima riunione  
della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli  
inquinanti organici persistenti in merito alla proposta di modifica dell'allegato A**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

La convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (di seguito "la convenzione") è entrata in vigore il 17 maggio 2004. È stata approvata con decisione 2006/507/CE del Consiglio<sup>1</sup>, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti ed è entrata in vigore per la Comunità europea il 14 febbraio 2005. La convenzione ha lo scopo di proteggere la salute umana e l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti (POP) e istituisce un quadro, fondato sul principio di precauzione, inteso a far cessare la produzione, l'uso, l'importazione e l'esportazione dei POP, nonché ad assicurare la loro manipolazione e il loro smaltimento in sicurezza e l'eliminazione o la riduzione delle emissioni di alcuni POP derivanti da produzione non intenzionale.

Il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup> recepisce nel diritto dell'Unione gli impegni stabiliti nella convenzione e nel protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (di seguito "il protocollo"), approvato con decisione 2004/259/CE del Consiglio<sup>3</sup>.

Istituita dall'articolo 19 della convenzione, la conferenza delle parti è l'organo direttivo della convenzione; si riunisce di norma ogni due anni per monitorarne l'applicazione e riesamina le sostanze chimiche che le sono sottoposte dal comitato di esame degli inquinanti organici persistenti (POPRC, *Persistent Organic Pollutants Review Committee*).

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, della convenzione una parte ha presentato al segretariato una proposta di inclusione nell'allegato A della convenzione dell'acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS), dei suoi sali e dei composti a esso correlati, proposta esaminata dal POPRC a norma dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4. Il POPRC ha raccomandato alla conferenza delle parti di includere nell'allegato A l'acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS), i suoi sali e i composti a esso correlati, senza deroghe specifiche. La procedura di adozione delle modifiche degli allegati è disciplinata dall'articolo 22 della convenzione.

In conformità dell'articolo 23 della convenzione, ciascuna parte dispone di un voto. Tuttavia, ogni organizzazione regionale d'integrazione economica come l'UE esercita il diritto di voto con un numero di voti pari al numero dei suoi Stati membri che sono parti della convenzione.

In occasione della decima riunione ordinaria, la conferenza delle parti valuterà l'adozione di una decisione relativa all'inclusione dell'acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS), dei suoi sali e dei composti a esso correlati nell'allegato A (eliminazione), nell'allegato B (limitazione) e/o nell'allegato C (produzione non intenzionale) della convenzione.

---

<sup>1</sup> Decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1).

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).

<sup>3</sup> Decisione 2004/259/CE del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (GU L 81 del 19.3.2004, pag. 35).

L'inclusione negli allegati A, B e/o C comporta che le sostanze chimiche siano sottoposte a misure volte ad eliminare o a limitare la loro produzione e il loro uso, compresa la riduzione o eliminazione delle emissioni di POP derivanti da produzione non intenzionale.

L'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 22, paragrafo 4, della convenzione, il quale così recita: "La proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di emendamenti agli allegati A, B o C sono soggette alla stessa procedura prevista per la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di allegati aggiuntivi alla presente convenzione, tranne per il fatto che gli emendamenti agli allegati A, B o C non entrano in vigore nei confronti delle parti che abbiano formulato una dichiarazione al riguardo ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4, nel qual caso ciascun emendamento entra in vigore per la parte interessata il novantesimo giorno successivo alla data del deposito presso il depositario dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione relativo a tale emendamento."

L'acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS), i suoi sali e i composti a esso correlati non sono intenzionalmente utilizzati nell'Unione europea, ma le sostanze chimiche possono essere presenti come impurità nelle schiume antincendio a base di fluoro e nell'acido perfluorottano sulfonato (PFOS). Per quanto riguarda la presenza di PFHxS nel PFOS, va osservato che il PFOS figura nell'elenco di cui all'allegato B della convenzione e all'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021, che ne vieta l'uso nell'Unione, ad eccezione di un uso residuo come abbattitore di nebbie per la cromatura dura fino al 2025. L'uso del PFOS è già stato gradualmente eliminato in quasi tutti gli Stati membri.

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione nella conferenza delle parti della convenzione in riferimento alla prevista adozione di una decisione volta a modificare l'allegato A includendovi l'acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS), i suoi sali e i composti a esso correlati. Se la conferenza delle parti della convenzione decide di includere il PFHxS nell'allegato A, le parti della convenzione saranno tenute ad adottare le misure necessarie per eliminare o limitare l'uso di PFHxS nel loro territorio, in linea con gli obblighi previsti dalla convenzione. Al fine di attuare la decisione nell'Unione, la Commissione proporrà un atto delegato per modificare l'allegato I del regolamento POP al fine di includervi l'acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS), i suoi sali e i composti a esso correlati. La produzione e l'uso di tali sostanze saranno vietati nell'Unione.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La proposta è coerente con il regolamento (UE) 2019/1021, che recepisce la convenzione di Stoccolma nell'Unione, e ne integra l'attuazione. Essa è pienamente in linea con l'obiettivo di proteggere la salute umana e l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta è coerente con l'orientamento generale del regolamento (CE) n. 1107/2009 e del regolamento (UE) n. 528/2012 per quanto riguarda le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT), in quanto entrambi prevedono criteri che non consentono, in linea di principio, l'immissione sul mercato e l'uso di sostanze attive che sono persistenti, bioaccumulabili e tossiche. Per assicurare coerenza, un documento di intesa comune<sup>4</sup> esamina il rapporto tra la convenzione di Stoccolma, il regolamento (UE) 2019/1021 e il regolamento (CE) n. 1907/2006 per quanto riguarda le limitazioni e i requisiti di autorizzazione.

---

<sup>4</sup> [http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/special-cases\\_it](http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/special-cases_it)

## **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

### **• Base giuridica**

La base giuridica procedurale della proposta di decisione del Consiglio è l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, il quale costituisce la base adeguata per un atto che definisce la posizione dell'Unione europea in relazione ad un accordo internazionale, nel caso di specie la convenzione di Stoccolma.

La base giuridica sostanziale è l'articolo 192, paragrafo 1, TFUE, dato che le misure concordate nell'ambito della convenzione perseguono principalmente un obiettivo ambientale, ossia l'eliminazione degli inquinanti organici persistenti.

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

### **• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Gli inquinanti organici persistenti sono un problema mondiale e la convenzione di Stoccolma è stata recepita nell'Unione con il regolamento (UE) 2019/1021. Poiché l'Unione è parte contraente della convenzione, è opportuno che partecipi al processo decisionale nell'ambito della conferenza delle parti.

### **• Proporzionalità**

Gli inquinanti organici persistenti sono un problema mondiale e la convenzione di Stoccolma mira a eliminare la produzione e l'uso di tali sostanze. L'inclusione dell'acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS), dei suoi sali e dei composti a esso correlati nell'allegato A è stata raccomandata dal comitato di esame degli inquinanti organici persistenti della convenzione in quanto la sostanza chimica è risultata conforme ai criteri di cui all'allegato D della convenzione. Pertanto, è proporzionato sostenere l'inclusione di questa sostanza chimica nell'allegato A della convenzione, in modo da assicurare che a livello mondiale vengano adottate misure opportune.

## **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

### **• Consultazioni dei portatori di interessi**

La proposta è stata discussa con gli Stati membri e altri portatori di interessi nel corso della 23<sup>a</sup> riunione del gruppo di esperti della Commissione: Autorità competenti per il regolamento (UE) 2019/1021. Durante l'intera valutazione della sostanza chimica effettuata dal comitato di esame degli inquinanti organici persistenti della convenzione, sono stati inoltre ampiamente consultati i portatori di interessi e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

### **• Valutazione d'impatto**

Non è stata effettuata una valutazione d'impatto, ma sono state effettuate una valutazione socioeconomica e un'analisi delle alternative nel contesto del fascicolo REACH che propone la restrizione dell'acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS), dei suoi sali e dei composti a esso

correlati<sup>5</sup>. Nel parere dell'ECHA si conclude che i costi socioeconomici derivanti dalla restrizione proposta dovrebbero essere limitati e che è proporzionato applicare severe restrizioni a fabbricazione, immissione sul mercato e uso del PFHxS.

Il comitato di esame degli inquinanti organici persistenti ha concluso che la sostanza chimica in questione è un inquinante organico persistente e ne ha raccomandato l'inclusione nell'elenco senza una deroga specifica. La presente raccomandazione si basa su una valutazione dell'impatto delle potenziali misure di gestione che tiene conto delle informazioni socioeconomiche.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La proposta non ha alcun impatto sulle attività commerciali, dato che nell'Unione la sostanza chimica non ha un uso commerciale, e pertanto non esenta le microimprese e non contiene norme speciali per le PMI. La proposta non ha alcun impatto sulla competitività settoriale dell'UE o sul commercio, in quanto la sostanza chimica non è oggetto di scambi tra l'Unione e i paesi terzi.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Nessuna.

#### **5. ALTRI ELEMENTI**

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Piano attuativo, monitoraggio, valutazione e comunicazione non sono ritenuti necessari.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La proposta conferisce alla Commissione il mandato di sostenere, a nome dell'Unione europea nella conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma, l'inclusione nell'allegato A dell'acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS), dei suoi sali e dei composti a esso correlati, senza deroghe specifiche.

---

<sup>5</sup> <https://echa.europa.eu/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e1827f87da>

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella decima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti in merito alla proposta di modifica dell'allegato A**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (di seguito "la convenzione") è entrata in vigore il 17 maggio 2004 ed è stata conclusa a nome dell'Unione con decisione 2006/507/CE del Consiglio<sup>1</sup>.
- (2) Il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup> attua la convenzione all'interno dell'Unione.
- (3) Ai sensi dell'articolo 8 della convenzione, la conferenza delle parti decide se includere una sostanza chimica e precisare le relative misure di controllo negli allegati A, B e/o C.
- (4) Si prevede che in occasione della decima riunione la conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma adotti la decisione di includere altre sostanze chimiche nell'elenco di cui all'allegato A.
- (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della conferenza delle parti, poiché la decisione vincolerà l'Unione.
- (6) Al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente da ulteriori emissioni di acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS), dei suoi sali e dei composti a esso correlati, è necessario ridurre o eliminare la produzione e l'uso di tali sostanze a livello mondiale e sostenere la loro inclusione negli elenchi della convenzione,

---

<sup>1</sup> Decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1).

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella decima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma, in linea con le pertinenti raccomandazioni del comitato di esame degli inquinanti organici persistenti, è di sostegno all'inclusione dell'acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS), dei suoi sali e dei composti a esso correlati nell'allegato A della convenzione, senza deroghe specifiche.

Alla luce dell'andamento della decima riunione della conferenza delle parti della convenzione, i rappresentanti dell'Unione, in consultazione con gli Stati membri, possono perfezionare questa posizione, dopo essersi coordinati sul posto, senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

*Articolo 2*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*